

**TARIFFE DI PAGAMENTO E/O QUOTE CONTRIBUTIVE
PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**in applicazione al
Regolamento comunale
per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate,
approvato con delibera consiliare n. 23/2023**

CAPO II - SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI – Cat. A

- ART. 12 - CONTRIBUTI ECONOMICI

a) art. 12, comma 4 del Regolamento:

fasce	valore I.S.E.E.	contributo concesso al nucleo
1	da € 0 a € 8.500,00	50% della spesa, fino ad un massimo di € 750,00
2	da € 8.500,01 a € 10.000,00	40% della spesa, fino ad un massimo di € 700,00
3	da € 10.000,01 a € 13.000,00	30% della spesa, fino ad un massimo di € 600,00
4	oltre € 13.000,01	nessun contributo

b) art. 12, comma 8 del Regolamento:

E' **esclusa** ogni forma di provvidenza diretta nel caso in cui il patrimonio mobiliare del nucleo, alla data di presentazione della domanda, risulti di importo superiore a € 8.500,00 (salvo destinazione della somma per spese già programmate e/o non procastinabili).

* * * * *

- ART. 13 – A- TRASPORTO SOCIALE

Le categorie per l'accesso al servizio *trasporto sociale* sono di seguito precise:

- situazioni di disabilità (comprese situazioni di invalidità temporanea dovuta a gravi patologie/eventi acuti);
- disagio e fragilità sociale (nuclei familiari seguiti dal servizio sociale);
- anziani (nel caso in cui la rete parentale sia assente o non sia in grado di provvedere);
- minori (la cui condizione necessiti di particolari tutele dal punto di vista sociale e/o sanitario);

La partecipazione alla spesa per il *trasporto sociale* è pari **€ 0,35 al chilometro** (considerando i km dall'abitazione dell'utente).

I costi aggiuntivi (parcheggio, autostrada, ecc..) sono a carico dell'utente.

Il Servizio Trasporto Sociale è **gratuito**, per le persone di cui alle precedenti lettere a), b), c) d), nei seguenti casi:

- utenti con disabilità certificata che si recano presso Centri o Strutture, sulla base di progetto attivato da Az.ULSS;
- cicli intensivi di chemioterapie/radioterapia, camera iperbarica, o fisioterapie;
- invalidi civili (100%) che necessitano di cure riabilitative e/o continuative presso strutture accreditate;
- anziani soli e/o in condizioni disagiate per disbrigo pratiche amministrative, piccole commissioni o per periodici prelievi del sangue in presenza di particolari patologie da effettuarsi principalmente presso la struttura ospedaliera di Bovolone tranne diverse indicazioni del medico;
- utenti il cui ISEE sia inferiore ad € 8.500,00;
- casi segnalati dall'Assistente Sociale.

- ART. 13 – B-PASTI A DOMICILIO

Il servizio è rivolto alle persone con età minima di 65 anni, o adulti in situazioni di comprovato disagio, residenti nel Comune di Isola Rizza, previa richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune

fasce I.S.E.E.		valore I.S.E.E.	compartecipazione spesa a carico degli utenti
1		da € 0 a € 8.500,00	esente (nessuna compartecipazione)
2		da € 8.500,01 a € 20.000,00	si applica la formula seguente
3		oltre € 20.000,01	100% (compartecipazione piena pari al costo del servizio come sostenuto dal Comune)

FORMULA per il calcolo proporzionale della compartecipazione:

$\frac{\text{ISEE utente} - \text{soglia minima} (\text{€ 8.500,00})}{\text{ISEE max stabilito} (20.000) - \text{soglia minima} (\text{€ 8.500,00})}$	$\times 100\% \text{ costo orario totale}$ $=$ compartecipazione utente
---	--

CAPO III - SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE – Cat. B

Art. 14 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Il costo per il servizio di assistenza domiciliare, a carico degli utenti, viene stabilito in base alle tabelle sottoportate:

fasce I.S.E.E.	valore I.S.E.E.	compartecipazione spesa a carico degli utenti
1	da € 0 a € 8.500,00	esente (nessuna compartecipazione)
2	da € 8.500,01 a € 20.000,00	si applica la formula seguente
3	oltre € 20.000,01	100% (compartecipazione piena pari al costo del servizio come sostenuto dal Comune)

FORMULA per il calcolo proporzionale della compartecipazione:

$\frac{\text{ISEE utente} - \text{soglia minima} (\text{€ 8.500,00})}{\text{ISEE max stabilito} (20.000) - \text{soglia minima} (\text{€ 8.500,00})}$	$\times 100\% \text{ costo orario totale}$ $=$
---	---

ISEE max stabilito (20.000) - soglia minima (€ 8.500,00)	compartecipazione utente
--	--------------------------

* * * * *

- ART. 15 - SERVIZIO DI TELECONTROLLO E DI TELESOCCORSO

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1996 del 06 dicembre 2017 “Nuove disposizioni relative al servizio di telesoccorso e telecontrollo” la Regione del Veneto ha stabilito che il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto.

* * * * *

CAPO IV - SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – CAT. C

ART. 18 - AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE (RETTE – MENSA – TRASPORTO – ECC..)

a) MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO

fasce	valore I.S.E.E.	contributo concesso (*)
1	da € 0 a € 8.500,00	fino ad un massimo di € 300,00 annui
2	da € 8.500,01 a € 13.000,00	fino ad un massimo di € 200,00 annui
3	oltre € 13.000,01	nessun contributo

b) TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO

fasce	valore I.S.E.E.	contributo concesso (*)
1	da € 0 a € 8.500,00	fino ad un massimo di € 300,00 annui
2	da € 8.500,01 a € 13.000,00	fino ad un massimo di € 200,00 annui
4	oltre € 13.000,01	nessun contributo

c) SCUOLA DELL'INFANZIA

fasce	valore I.S.E.E.	contributo concesso (*)
1	da € 0 a € 8.500,00	fino ad un massimo di € 550,00 annui
2	da € 8.500,01 a € 13.000,00	fino ad un massimo di € 450,00 annui
3	oltre € 13.000,01	nessun contributo

d) ASILO NIDO

fasce	valore I.S.E.E.	contributo concesso (*)
1	da € 0	fino ad un massimo di € 850,00 annui (**)

	a € 8.500,00	
2	da € 8.500,01 a € 13.000,00	fino ad un massimo di € 750,00 annui (**)
4	oltre € 13.000,01	nessun contributo

(*) il contributo si intende concesso per nucleo familiare.

(**) nel calcolo del contributo si dovrà tener conto dell'eventuale "bonus nido" erogato dall'INPS e/o altri contributi statali e regionali.

* * * * *

ART. 16 – INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI INSERIMENTO/ACCOGLIENZA

L'integrazione della retta di ricovero ha luogo solo nel caso in cui il beneficiario e i parenti obbligati per legge, non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante.

Viene precisato che il Comune s'impegnerà all'integrazione per la quota ancora scoperta, dopo l'utilizzo di tutti i beni dell'assistito (tranne l'importo mensile di **€ 90,00** per le spese personali dell'assistito) nonché di eventuali contributi di soggetti terzi e/o del concorso obbligatorio dei parenti (codice civile - art. 433 e seguenti).

Tenuto conto che il nuovo ISEE, all'art. 6 del DPCM 159/2013, prende già in considerazione la situazione economica dei figli, anche non conviventi, si ritiene che l'attestazione consenta già un'ampia valutazione della possibile partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti parametri di riferimento:

fasce	valore I.S.E.E.	Ripartizione spesa
1	da € 0 a € 13.000,00	100% integrazione retta a carico del Comune
2	da € 13.000,01 a € 16.000,00	- 80% integrazione retta a carico del Comune - 20% integrazione retta a carico nucleo fam.
3	da € 16.000,01 a € 20.000,00	- 50% integrazione retta a carico del Comune - 50% integrazione retta a carico nucleo fam.
4	oltre € 20.001,00	piena partecipazione della famiglia

Nel caso non esistano parenti tenuti agli alimenti e l'assistito possieda beni immobili, l'ufficio servizi sociali provvederà ad inoltrare ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno, il quale darà disposizioni per l'utilizzo dei beni dell'assistito.

Ogni anno, di norma entro il mese di giugno, sarà fatta verifica della situazione economica dell'assistito.

Su proposta dell'Assistente sociale, la Giunta comunale, con proprio provvedimento si esprimerà per ogni singolo caso in merito alla presa in carico della spesa da sostenere.

* * * * *

ART. 17 – SOGGIORNI CLIMATICI qualora attivati

fasce I.S.E.E.	valore I.S.E.E.	contributo annuale concesso
1	da € 0 a € 6.000,00	€ 300,00
2	oltre € 6.000,01	nessun contributo